



UNIONI MONTANE: LEGGI REGIONE PIEMONTE N. 13/1997 E N.
7/2012

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA ATO/3 “TORINESE” E
CIASCUNA UNIONE MONTANA DELL’ATO/3 “TORINESE” PER
L’ATTUAZIONE DI SPECIFICI INTERVENTI, CONNESSI ALLA
TUTELA E ALLA PRODUZIONE DELLE RISORSE IDRICHE E
DELLE RELATIVE ATTIVITA’ DI SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO**

Ottobre 2017

1. PREMESSA

La legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 ha stabilito all'art. 8, comma 4, che *“L'Autorità d'ambito destina una quota della tariffa, non inferiore al 3 per cento, alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano. I suddetti fondi sono assegnati alle Comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio”*.

Considerato il recente passaggio dalle Comunità Montane alle Unioni Montane e la D.G.R. n. 32-5209 del 19/06/2017 di approvazione delle *“Linee guida per la destinazione dei fondi per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio montano ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13”*, si ritiene necessario con il presente documento aggiornare la procedura attualmente in atto presso la nostra Autorità d'ambito per la destinazione dei fondi di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. n. 13/1997.

Il presente documento costituisce pertanto Accordo di programma tra ATO/3 “Torinese” e ciascuna Unione Montana dell'ATO/3 “Torinese” per l'attuazione di specifici interventi, connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio”.

Quanto non richiamato nel presente documento in materia di destinazione dei fondi di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. n. 13/1997, si intende superato e non più applicabile. In particolare non sarà più previsto il controllo analitico “a campione”, non dovranno più essere redatti i Piani pluriennali di Manutenzione Ordinaria del Territorio e cessano di avere efficacia le deliberazioni ATO n. 116 del 06/03/2003, n. 465 del 11/10/2012 e n. 510 del 18/12/2013.

2. REDAZIONE DELL'ELENCO ANNUALE DEGLI INTERVENTI

Le Unioni Montane, eventualmente anche in forma associata, predispongono uno specifico “Elenco annuale degli interventi” che intendono realizzare nell'anno successivo, sulla base delle criticità territoriali di dissesto e delle necessità di tutela delle risorse idriche e delle risorse naturali e con riferimento ai bacini territoriali dei comuni classificati montani secondo la normativa statale e regionale vigente.

L'Elenco annuale degli interventi è accompagnato da una prima parte descrittiva (Relazione) finalizzata ad un inquadramento territoriale valido all'individuazione di obiettivi di carattere generale coerenti con le politiche ed piani di tutela delle risorse idriche, di difesa del suolo e delle risorse naturali definiti a livello europeo, nazionale e regionale nonché in coerenza con i Piani d'ambito di cui all'art. 149 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

L'Elenco annuale degli interventi che si intendono realizzare è redatto secondo criteri di priorità conseguenti all'urgenza e al grado di rischio connesso, distinguendo tra nuovi interventi, manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere esistenti, connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle risorse naturali o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitigare il costo-opportunità della risorsa.

Ciascun intervento è identificato da una scheda comprendente:

- il soggetto attuatore dell'intervento e l'eventuale soggetto realizzatore;

- il sottobacino idrografico di riferimento;
- la descrizione delle criticità, del dissesto e le connesse proposte di intervento definite secondo le tipologie di cui al successivo paragrafo 3;
- l'ordine di priorità, formulato in ordine decrescente (1→priorità massima, 2→priorità media, 3→priorità bassa) in funzione delle classi di rischio o di pericolosità cui l'area di intervento è soggetta;
- i costi e le previsioni temporali di progettazione e di realizzazione;
- la descrizione e la valutazione dei potenziali effetti significativi sull'ambiente;
- lo stralcio cartografico riportante la localizzazione dell'intervento.

Inoltre ciascun intervento dovrà avere un importo complessivo non superiore ai 100.000,00 €, al fine di privilegiare interventi di piccola e media dimensione da realizzarsi sull'intero territorio montano e non pochi grandi interventi localizzati in limitate parti del territorio.

In sintesi l'Elenco annuale degli interventi deve contenere i seguenti 3 documenti:

- A. relazione di inquadramento territoriale;
- B. scheda per ciascun intervento tramite la compilazione della tabella 1 del presente documento;
- C. stralcio/i cartografico/i con la localizzazione degli interventi programmati.

L'Elenco annuale degli interventi programmati nell'anno "n" deve essere trasmesso da ciascuna Unione Montana entro il 30 giugno dell'anno "n-1" all'Autorità d'ambito per la presa d'atto in Conferenza ATO e contestualmente/preventivamente inviato dalle Unioni Montane alla Regione, Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio e Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica.

La Conferenza ATO delibera la loro presa d'atto sulla base dell'istruttoria compiuta dagli Uffici finalizzata limitatamente alla verifica della conformità delle tipologie degli interventi proposti e dell'entità dell'importo dei singoli interventi.

3. TIPOLOGIE DI INTERVENTI AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Gli interventi finanziabili a valere sui fondi di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 13/97 devono perseguire la gestione ambientale del territorio montano attraverso la realizzazione di interventi volti alla tutela e produzione delle risorse idriche e di quelle naturali al fine di garantire continuità nella fornitura di "servizi ecosistemici" ed essere conformi alle seguenti tipologie:

- 1) interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti. La gestione della vegetazione riparia ed i tagli dovranno in particolare essere finalizzati a:
 - garantire il regolare deflusso delle acque nelle sezioni utili;
 - mantenere e rinaturalizzare le cenosi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari, privilegiando le specie autoctone, in funzione degli effetti positivi indotti dalla presenza della vegetazione sulla stabilità delle sponde e sulla qualità biologica dei corsi d'acqua, laddove comunque le formazioni arboreo - arbustive non costituiscano pregiudizio al regolare deflusso delle acque;

- 2) interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmata di depressioni ed erosioni;
- 3) interventi di sistemazione e protezione sponale, intesi come risagomatura, ricollocazione di materiale litoide movimentato in alveo a protezione di erosioni spondali;
- 4) interventi di ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti con rimozione del materiale litoide da ridistribuire preferibilmente in alveo;
- 5) interventi di manutenzione delle arginature, delle difese spondali e loro accessori e di ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una precisa individuazione dei tratti fluviali;
- 6) manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie con idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque, svuotamento periodico di briglie selettive;
- 7) manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali);
- 8) interventi di manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica;
- 9) interventi di ricostituzione e miglioramento di boschi aventi funzioni protettive, rimboschimenti, rinaturalizzazioni e interventi fitosanitari a carico di soprassuoli boschivi colpiti da avversità biotiche e abiotiche, intesi come rimozione dei soggetti schiantati, indeboliti o instabili che potenzialmente possono accumularsi sui versanti o negli impluvi prospicienti il corso d'acqua principale;
- 10) interventi di ripristino localizzato della stabilità dei versanti, anche mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica con particolare attenzione ai versanti o agli impluvi prospicienti il corso d'acqua. Sono ricompresi interventi di disgaggio e pulizia di pareti rocciose per la rimozione di massi pericolanti ed interventi di rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio;
- 11) opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua a carattere locale e opere idrauliche realizzate attraverso l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica;
- 12) attività di monitoraggio e di verifica periodica dello stato manutentivo;
- 13) interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche, relativi alla gestione ed erogazione del servizio idrico integrato, ricadenti nelle seguenti tipologie:
 - 13a) interventi di manutenzione delle opere di captazione sottese da reti acquedottistiche al servizio del territorio montano, compresi gli interventi finalizzati alla definizione, messa in sicurezza e manutenzione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione, ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R;
 - 13b) opere di drenaggio per il corretto smaltimento e l'eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite (acque di falda, colatoi irrigui, acque di piena convogliate da rii interferenti, ecc...);
 - 13c) interventi mirati alla manutenzione di piccoli impianti di depurazione e/o all'eliminazione/messa a norma di scarichi non adeguatamente depurati;

- 13d) interventi per la salvaguardia delle aree di ricarica, finalizzati alla conservazione delle caratteristiche quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- 13e) interventi di manutenzione mirati alla salvaguardia della stabilità e funzionalità dei tracciati di piste/strade e sistema viario minore utilizzati per accesso preferenziale alle opere del servizio idrico integrato;
- 13f) interventi finalizzati alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico ed idrogeologico;
- 13g) interventi a carattere locale di adeguamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato finalizzati a contrastare l'abbandono dei territori montani nonché alla valorizzazione ed allo sviluppo sostenibile degli stessi, a condizione che le infrastrutture siano conseguentemente ricondotte nella gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale di appartenenza a norma della l.r. 13/1997.

Gli interventi di cui al precedente punto 13) sono ammissibili a finanziamento nella misura massima di norma non superiore al 30% dell'importo degli interventi programmati nell'anno "n" (colonna "i" della tabella 1 del presente documento). Sulla base di motivate e documentate esigenze possono essere ammesse deroghe alla suddetta quota percentuale.

Considerato che ad oggi le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento sono state definite con deliberazione ATO n. 116 del 06/03/2003 e aggiornate con deliberazione ATO n. 465 del 11/10/2016, si riporta la tabella 2 del presente documento di conversione tra i vecchi codici e i nuovi. Nella sostanza vengono mantenute le tipologie già definite con le citate deliberazioni ATO, con alcuni accorpamenti e con l'introduzione di una nuova tipologia (*13c) interventi mirati alla manutenzione di piccoli impianti di depurazione e/o all'eliminazione/messa a norma di scarichi non adeguatamente depurati*).

4. SPESE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Sono considerate finanziabili a valere sui fondi di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 13/97 le spese attinenti ai lavori a misura, a corpo o in economia ed alle relative imposte delle quali gli stessi sono gravati.

Sono inoltre considerate ammissibili le spese tecniche per l'attuazione degli interventi mediante appalto a terzi, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici.

L'importo complessivo delle spese generali e di quelle tecniche riconosciute quale contributo non potrà di norma superare quanto stabilito al riguardo dalla normativa. Rientrano tra dette spese i costi per progettazione, direzione lavori, adempimenti ai sensi del d.lgs. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", contabilità lavori, oneri previdenziali, eventuali consulenze e certificazioni che si rendessero necessarie per l'effettuazione di acquisti e le spese di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", secondo il regolamento di ciascuna singola Amministrazione.

Sono ammissibili lavori in amministrazione diretta, realizzati con l'impiego di personale e mezzi a disposizione dell'Unione Montana o eseguiti tramite convenzione con la Regione Piemonte o suo Ente strumentale. Le spese complessivamente sostenute per personale, forniture, mezzi d'opera e

progettazione, sono riconosciute e liquidate sulla base della presentazione di specifica rendicontazione, secondo quanto disposto al successivo paragrafo 8.

All'Unione Montana potrà essere assegnato un riconoscimento per le spese generali relative alla redazione ed all'attuazione delle attività di cui alla presente disciplina nella misura percentuale massima del 10% delle risorse annue disponibili ed effettivamente erogate. Tale riconoscimento dovrà essere opportunamente rendicontato nel rispetto di quanto disposto al successivo paragrafo 8.

5. SPETTANZE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLE UNIONI MONTANE

Secondo quanto previsto al p.to 3) della deliberazione ATO n. 627 del 15/12/2016 le spettanze di contributo alle Unioni Montane a partire dall'anno 2016 vengono definite in funzione dei ricavi da tariffa di due anni precedenti, al fine di allinearsi al Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio predisposto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (deliberazione n. 664/2015/R/IDR del 28/12/2015) che prevede la determinazione tariffaria di ciascun anno sulla base dei dati di consuntivo di due anni precedenti.

Pertanto entro il mese di dicembre di ciascun anno "n" la Conferenza dell'Autorità d'ambito approva le spettanze di contributo dell'anno "n-1" per ciascuna Unione Montana, determinate secondo la procedura definita nel Piano d'ambito e di seguito riproposta:

- importo complessivo del contributo per il periodo 2016-2033 pari al 5% del ricavo da tariffa consuntivato dal gestore d'ambito, al netto delle vendite all'ingrosso, di quanto restituito a titolo di bonus acqua ed al netto delle riduzioni per uso pubblico;
- ripartizione dell'importo complessivo del contributo per ciascuna Unione Montana in proporzione a quote di partecipazione definite sulla base dei dati dell'allegato D della "Convenzione istitutiva dell'Autorità d'ambito per l'organizzazione del servizio idrico integrato". Tali quote tengono conto della superficie e della popolazione residente con peso ponderato per i due parametri rispettivamente del 70 e del 30 per cento e sono aggiornate con le modalità previste nella citata Convenzione istitutiva.

Ai fini dello snellimento e della semplificazione dei procedimenti le spettanze annuali di contributo sopra definite vengono erogate dal gestore del s.i.i. in un'unica tranche su indicazione dell'ufficio di questa Autorità d'ambito che provvederà a seguito di certificazioni rese da ciascuna Unione Montana all'ATO/3 (sottoscritte dal Presidente e dal Responsabile Finanziario) di avvenuta rendicontazione dei contributi ai sensi della l.r. 13/1997 già erogati da parte del gestore e da parte delle ex Comunità Montane almeno nella misura dell'80%, con la finalità di mantenere al gestore del s.i.i. la disponibilità di somme (che limitano gli esborsi per anticipazioni di cassa) che altrimenti resterebbero inutilizzate dalle Unioni Montane.

6. ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le Unioni Montane realizzano gli interventi in autonomia secondo le seguenti modalità operative:

- tramite affidamento, secondo le procedure vigenti in materia di lavori pubblici;
- gli interventi di rinaturazione, nonché quelli di manutenzione, oltre che ai sensi del codice dei contratti possono essere realizzati secondo le modalità previste dagli artt. 17 della legge 97/1994 e 2, comma 134, della legge 244/2007 nell'ambito dei criteri di ricerca della massima occupazione nelle zone montane e di valorizzazione delle risorse umane presenti;

- tramite altro Ente individuato come soggetto attuatore;
- tramite il Gestore del servizio idrico integrato operante nel territorio interessato, quale soggetto attuatore.

7. INTERVENTI URGENTI NON PROGRAMMABILI

Ciascuna Unione Montana è autorizzata, con il presente Accordo di Programma, alla realizzazione di interventi urgenti non programmabili a priori e pertanto non rientranti nell'Elenco annuale degli interventi di cui al paragrafo 2, alle seguenti condizioni:

- devono essere ricompresi nelle tipologie di interventi ammissibili a finanziamento di cui al paragrafo 3;
- l'importo lavori degli interventi rendicontati come "non programmati" nella tabella 4 del presente documento non deve superare annualmente per ciascuna Unione Montana il 30% del totale importo lavori annuale ("programmati" + "non programmati").

A partire dalla rendicontazione degli interventi dell'anno 2018 la Conferenza dell'Autorità d'ambito provvederà a decurtare dal finanziamento con i fondi di cui all'art. 8, comma 4 della l.r. 13/97 l'importo degli interventi "non programmati" eccedente il 30%.

Deroghe al limite del 30% di cui sopra sono consentite nel caso di eventi straordinari di grande portata (alluvione, terremoto, siccità, atti di terrorismo, cedimenti strutturali straordinari, ecc.) o situazioni particolari da documentare nell'ambito della rendicontazione degli interventi di cui al successivo paragrafo 8.

8. RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Le Unioni Montane sono tenute annualmente, entro il 31 marzo dell'anno "n", alla presentazione all'Autorità d'ambito della rendicontazione attestante i lavori eseguiti e le somme effettivamente spese nell'anno "n-1", sottoscritta dal Presidente e dal Responsabile finanziario dell'Unione Montana. Le economie derivanti dall'attuazione degli interventi integrano la quota destinata alla copertura finanziaria della successiva annualità.

La rendicontazione degli interventi deve essere redatta da ciascuna Unione Montana mediante la compilazione delle tabelle 3, 4 e 5 di cui al presente documento, riportanti le singole voci di rendicontazione, il dettaglio dei lavori e la rendicontazione per anno di competenza. In particolare devono essere opportunamente dettagliati gli importi relativi a: spese tecniche, spese per acquisto materiale, spese per personale e altre spese. Dette tabelle devono essere trasmesse all'Autorità d'ambito in copia cartacea firmata in originale e su supporto informatico (in excel).

L'ufficio dell'Autorità d'ambito, a seguito della trasmissione della rendicontazione degli interventi da parte delle Unioni Montane, effettua annualmente un'apposita istruttoria tecnica che si conclude con la "Relazione tecnica contabile" da proporre alla Conferenza dell'Autorità d'ambito per la presa d'atto.

Inoltre annualmente la Commissione Permanente della Conferenza dell'Autorità d'ambito redige un apposito documento di "Considerazioni" riportante le valutazioni della medesima sui rendiconti delle Unioni Montane, con:

- analisi della gestione di ogni singola Unione Montana e complessiva, in ordine alla capacità di utilizzo dei fondi assegnati;
- valutazione dell'efficienza dell'azione sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi;
- considerazioni generali finali.

9. PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB

Ciascuna Unione Montana è tenuta alla pubblicazione sul proprio sito web, in apposita area facilmente consultabile dalla home page, della seguente documentazione:

- Elenco annuale degli interventi dell'anno "n", da pubblicarsi a seguito di presa d'atto da parte della Conferenza dell'Autorità d'ambito e comunque entro il 31 dicembre dell'anno "n-1";
- elenco degli interventi urgenti non programmabili da pubblicarsi quanto prima;
- elenco degli interventi realizzati negli ultimi 6 mesi da redigere sul modello della tabella 4 di cui al presente documento e da aggiornare con periodicità almeno trimestrale.

10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Al fine di adeguare le attuali procedure a quanto previsto dal presente documento, si dispone che:

- l'Elenco annuale degli interventi per l'anno 2018 deve essere trasmesso da ciascuna Unione Montana entro il 31 dicembre 2017 all'Autorità d'ambito ed alla Regione Piemonte;
- la Conferenza dell'Autorità d'ambito prenderà atto dell'Elenco annuale degli interventi per l'anno 2018 entro il primo semestre del 2018. Nelle more della presa d'atto in esame ciascuna Unione Montana dovrà procedere, a partire dal 1 gennaio 2018, all'esecuzione dei lavori programmati nell'Elenco annuale degli interventi per l'anno 2018;
- la rendicontazione degli interventi per l'anno 2017 deve essere trasmessa da ciascuna Unione Montana entro il 30 aprile 2018 all'Autorità d'ambito.

Inoltre gli eventuali fondi accertati e non assegnati, riferiti alle annualità precedenti, sono riprogrammabili nella prima annualità utile e integrano la quota ordinariamente destinata alla copertura dello stesso.

I fondi assegnati e non rendicontati e le eventuali economie accertate, riferiti alle annualità precedenti, potranno essere riprogrammati nelle prime annualità utili.

11. INADEMPIENZE

La mancata trasmissione da parte dell'Unione Montana dell'Elenco annuale degli interventi dell'anno "n" entro il 30 giugno secondo quanto disposto al paragrafo 2 (31 dicembre per il primo anno) e/o della rendicontazione degli interventi dell'anno "n-1" entro il successivo 31 marzo secondo quanto disposto al paragrafo 8 (30 aprile per il primo anno) costituisce motivo ostativo al trasferimento dei contributi non ancora corrisposti dal gestore del s.i.i., anche laddove l'Unione Montana abbia certificato il raggiungimento dell'80% di rendicontazione dei contributi già erogati da parte del gestore e da parte delle ex Comunità Montane.

Inoltre, secondo quanto previsto al p.to 2) lettera c) della deliberazione ATO n. 614 del 17/11/2016, a partire dall'anno 2019, il contributo di cui alla L.R. 13/1997 sarà posto al 3% alle sole Unioni Montane che al 31/12/2018 non avranno rendicontato tutti i contributi spettanti per il periodo 2003-2014.

Elenco degli interventi anno "n"										
N. intervento	Soggetto attuatore/realizzatore dell'intervento	Stato dell'intervento	Codice della tipologia di intervento	Comune/i	Sottobacino/i interessato/i	Oggetto dell'intervento	Ordine di priorità	Importo complessivo dell'intervento (€)	Previsione temporale di progettazione e di realizzazione	Effetti sull'ambiente
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)

LEGENDA:

(a) n. identificativo di ciascun intervento. Se l'Ente non ha individuato un n. identificativo lasciare la cella vuota;

(b) riportare il soggetto attuatore dell'intervento e, se già noto, il soggetto realizzatore;

(c) lo stato dell'intervento da indicare è il seguente: NI per nuovo intervento, MO per manutenzione ordinaria, MS per manutenzione straordinaria;

(d) il codice della tipologia deve essere compresa tra quelle definite al paragrafo 3 del presente documento;

(e) ente territoriale su cui ricade l'intervento;

(f) sottobacino/i su cui ricade l'intervento;

(g) descrizione sintetica dell'intervento con indicazione della criticità o dissesto da superare;

(h) l'ordine di priorità da indicare è il seguente: 1 per priorità massima, 2 per priorità media, 3 per priorità bassa;

(i) indicare l'importo complessivo dell'intervento comprensivo di tutte le spese (lavori, oneri per la sicurezza, spese tecniche, imprevisti, ecc.). Detto importo non deve superare i 100.000,00 €;

(l) indicare l'anno (o gli anni nel caso di interventi di maggior durata) nel corso del quale si effettua la progettazione e si realizza l'intervento;

(m) descrizione sintetica dei potenziali effetti significativi sull'ambiente dell'intervento in esame.

Tab. 1 – Elenco degli interventi con scheda per ciascun intervento

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO (paragrafo 3 del presente documento)		TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ATO N. 465/2012	
Descrizione	Nuovo codice	Vecchio codice	Descrizione
Interventi destinati alla rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti. La gestione della vegetazione riparia ed i tagli dovranno in particolare essere finalizzati a: - garantire il regolare deflusso delle acque nelle sezioni utili; - mantenere e rinaturalizzare le cenosi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari, privilegiando le specie autoctone, in funzione degli effetti positivi indotti dalla presenza della vegetazione sulla stabilità delle sponde e sulla qualità biologica dei corsi d'acqua, laddove comunque le formazioni arboreo - arbustive non costituiscano pregiudizio al regolare deflusso delle acque.	1)	A1.1	Gestione delle vegetazione riparia comprendente la rimozione dalle sponde e dagli alvei attivi della vegetazione arborea che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque, salvaguardando, ove possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone di deposito alluvionale adiacenti.
		A1.2	Interventi di rinaturazione in coerenza con quanto previsto dagli art. 15 e 36 delle norme del P.A.I. come definiti nella specifica direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po all'art. 3 punto 5 lettere b,d,e,f,h,i,k,l,m,o,q,r,t,u,v,w.
		A1.3	Rimozione dei rifiuti solidi, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane e collocazione a discarica autorizzata; rimozione di materiale alluvionale dalle banchine.
Interventi destinati al ripristino della sezione di deflusso, intesi come asportazione o movimentazione del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmata di depressioni ed erosioni.	2)	A1.4	Ripristino della sezione di deflusso, inteso come asportazione o spostamento del materiale litoide trasportato e accumulato in punti isolati dell'alveo e pregiudizievole per il deflusso delle acque, da utilizzarsi anche nella colmata di depressioni ed erosioni.
Interventi di sistemazione e protezione spondale, intesi come risagomatura, ricollocazione di materiale litoide movimentato in alveo a protezione di erosioni spondali.	3)	A1.5	Sistemazione e protezione spondale, intesa come risagomatura, collocazione di materiale litoide movimentato in alveo a protezione di erosioni spondali.
Interventi di ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti con rimozione del materiale litoide da ridistribuire preferibilmente in alveo.	4)	A1.6	Ripristino della officiosità idraulica delle luci di attraversamenti, ponticelli, tombini, tratti tombati con rimozione del materiale litoide da ridistribuire preferibilmente in alveo, e di altri materiali da portare a discarica autorizzata.
Interventi di manutenzione delle arginature, delle difese spondali e loro accessori e di ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una precisa individuazione dei tratti fluviali.	5)	A1.7	Manutenzione di difese spondali esistenti.
		A1.8	Manutenzione delle arginature e loro accessori, intesa come taglio della vegetazione arborea sulle scarpate, ripresa di scoscienti con eventuale recupero delle quote originarie della sommità arginale, interventi di conservazione e ripristino del paramento, manutenzione di opere d'arte e manufatti connessi al sistema arginale (canali scolmatori, paratoie, ecc.), manutenzione e ripristino dei cippi di delimitazione e individuazione topografica delle pertinenze idrauliche e delle aree demaniali per una precisa individuazione dei tratti fluviali.
Manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie con idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque, svuotamento periodico di briglie selettive.	6)	A1.9	Manutenzione di briglie e salti di fondo, intesa come sistemazione delle briglie con idonei interventi a salvaguardia di possibili fenomeni di aggiramento o scalzamento o erosione dell'opera da parte delle acque, svuotamento periodico di briglie selettive.
Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti, comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali).	7)	A1.11	Manutenzione e ripristino di opere di sostegno e di drenaggio superficiale e reti di scolo sui versanti comprensive di quelle localizzate lungo il sistema viario minore (piste, sentieri, strade agro-silvo-pastorali);
Interventi di manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica.	8)	A1.10	Manutenzione delle opere di ingegneria naturalistica di cui alla D.C.R. 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla D.C.R. 2 aprile 1997, n. 377-4975.
Interventi di ricostituzione e miglioramento di boschi aventi funzioni protettive, rimboschimenti, rinaturalizzazioni e interventi fitosanitari a carico di soprassuoli boschivi colpiti da avversità biotiche e abiotiche, intesi come rimozione dei soggetti schiantati, indeboliti o instabili che potenzialmente possono accumularsi sui versanti o negli impluvi prospicienti il corso d'acqua principale.	9)	A1.14	Interventi di ricostituzione e miglioramento di boschi aventi funzioni protettive, rimboschimenti, rinaturalizzazioni e interventi fitosanitari a carico di soprassuoli boschivi colpiti da avversità biotiche e abiotiche, intesi come rimozione dei soggetti schiantati, indeboliti o instabili che potenzialmente possono accumularsi sui versanti o negli impluvi prospicienti il corso d'acqua principale.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO (paragrafo 3 del presente documento)		TIPOLOGIA DI INTERVENTO DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE ATO N. 465/2012	
Descrizione	Nuovo codice	Vecchio codice	Descrizione
Interventi di ripristino localizzato della stabilità dei versanti, anche mediante l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica con particolare attenzione ai versanti o agli impluvi prospicienti il corso d'acqua. Sono ricompresi interventi di disaggio e pulizia di pareti rocciose per la rimozione di massi pericolanti ed interventi di rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio.	10)	A1.12	Disaggio di massi pericolanti.
		A1.13	Rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio.
		A1.15	Ripristino localizzato della stabilità dei versanti con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica di cui alla D.C.R. 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla D.C.R. 2 aprile 1997, n. 377-4975.
Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua a carattere locale e opere idrauliche realizzate attraverso l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica.	11)	A1.16	Opere di sostegno delle sponde e dei versanti latitanti il corso d'acqua a carattere locale e di modeste dimensioni e piccole opere idrauliche realizzate attraverso l'utilizzo di materiali reperiti in loco (legno e pietrame) e l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica di cui alla D.C.R. 31 luglio 1991, n. 250-11937, modificata dalla D.C.R. 2 aprile 1997, n. 377-4975. Si tratta di opere minori e di interventi che possono prevedere anche diverse tipologie di opere di ingegneria naturalistica semplici, standardizzate e di rapida esecuzione da realizzare su un elemento lineare o un'area puntuale e circoscritta, sono escluse quindi opere complesse (ad esempio scogliere rivegetate e opere in terra rinforzata) che coinvolgono ampie superfici quali significative porzioni di versante, cospicui tratti di corsi d'acqua, oppure vaste aree degradate da fattori naturali o antropici.
Attività di monitoraggio e di verifica periodica dello stato manutentivo.	12)	A1.17	Stazioni di monitoraggio per le verifiche periodiche dello stato manutentivo.
Interventi di manutenzione delle opere di captazione sottese da reti acquedottistiche al servizio del territorio montano, compresi gli interventi finalizzati alla definizione, messa in sicurezza e manutenzione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione, ai sensi del regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.	13a)	A2.18	Interventi di manutenzione delle opere di captazione sottese da reti acquedottistiche al servizio del territorio montano, compresi gli interventi finalizzati alla definizione, messa in sicurezza, e manutenzione delle aree di salvaguardia delle opere di captazione secondo il disposto del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R.
Opere di drenaggio per il corretto smaltimento e l'eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite (acque di falda, colatoi irrigui, acque di piena convogliate da rii interferenti, ecc...).	13b)	A2.19	Opere di drenaggio per il corretto smaltimento e l'eliminazione dalle reti fognarie delle acque parassite (acque di falda, colatoi irrigui, acque di piena convogliate da rii interferenti, ecc...).
Interventi mirati alla manutenzione di piccoli impianti di depurazione e/o all'eliminazione/messa a norma di scarichi non adeguatamente depurati.	13c)	Non presente	
Interventi per la salvaguardia delle aree di ricarica, finalizzati alla conservazione delle caratteristiche quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.	13d)	A2.20	Interventi per la salvaguardia delle aree di ricarica, finalizzati alla conservazione delle caratteristiche quali-quantitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano.
Interventi di manutenzione mirati alla salvaguardia della stabilità e funzionalità dei tracciati di piste/strade e sistema viario minore utilizzati per accesso preferenziale alle opere del servizio idrico integrato.	13e)	A2.21	Interventi di manutenzione mirati alla salvaguardia della stabilità e funzionalità dei tracciati di piste/strade e sistema viario minore utilizzate per accesso preferenziale alle opere del servizio idrico integrato.
Interventi finalizzati alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico ed idrogeologico.	13f)	A2.22	Interventi finalizzati alla protezione delle infrastrutture del servizio idrico integrato in aree a rischio idraulico ed idrogeologico, in coerenza con le tipologie manutentive previste al punto 1.1, dell'Allegato A, alla D.G.R. 38-8849 del 26 maggio 2008.
Interventi a carattere locale di adeguamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato finalizzati a contrastare l'abbandono dei territori montani nonché alla valorizzazione ed allo sviluppo sostenibile degli stessi, a condizione che le infrastrutture siano conseguentemente ricondotte nella gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito territoriale di appartenenza a norma della Lr. 13/1997.	13g)	A2.23	Interventi a carattere locale di adeguamento delle infrastrutture del servizio idrico integrato finalizzati a contrastare l'abbandono dei territori montani nonché alla valorizzazione ed allo sviluppo sostenibile degli stessi, a condizione che le infrastrutture siano conseguentemente ricondotte nella gestione del servizio idrico integrato dell'Ambito territoriale di appartenenza a norma della Lr. 13/1997.

Tab. 2 – Conversione tra le vecchie e nuove tipologie di interventi ammissibili a finanziamento

RENDICONTAZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI DELLA U.M. _____				
Descrizione voci di rendicontazione	Anno _____			
	Importo (€)	Data	Atto amministrativo di riferimento ⁽¹⁾	Nota
Spese tecniche per la redazione dell'Elenco annuale degli interventi ⁽²⁾				
Spese per acquisto materiale ⁽²⁾				
Spese per personale ⁽²⁾				
Altre spese ⁽²⁾				
Lavori				
TOTALE RENDICONTATO				
LEGENDA: ⁽¹⁾ lettera, determina dirigenziale, provvedimento di liquidazione, fattura, ecc. ⁽²⁾ da dettagliare nella nota o in allegato <i>Sottoscrizione da parte del Presidente e del Responsabile Finanziario dell'Unione Montana</i>				

Tab. 3 – Rendicontazione degli interventi per singole voci

DETTAGLIO DELLA VOCE "LAVORI" ANNO ____												
N. intervento	Soggetto attuatore dell'intervento	Soggetto realizzatore dell'intervento	Codice della tipologia di intervento	Programmato/ non programmato	Comune/i	Sottobacino/i interessato/i	Oggetto dell'intervento	Importo lavori da elenco degli interventi (€)	Importo lavori aggiornato (€)	Trascinamenti lavori anni precedenti (€)	Consuntivo lavori anno _ (€)	Atto amministrativo di riferimento
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(l)	(m)	(n)	(o)
TOTALE LAVORI anno ____												
LEGENDA: (a) n. identificativo di ciascun intervento. Se l'Ente non ha individuato un n. identificativo lasciare la cella vuota; (b) il soggetto attuatore dell'intervento; (c) il soggetto realizzatore dell'intervento; (d) il codice della tipologia deve essere compresa tra quelle definite al paragrafo 3 del presente documento; (e) "programmato" se è stato inserito nell'Elenco annuale degli interventi di cui l'ATO ha preso atto, altrimenti "non programmato"; (f) ente territoriale su cui ricade l'intervento; (g) sottobacino/i su cui ricade l'intervento; (h) descrizione sintetica dell'intervento; (i) indicare l'importo lavori inserito nell'Elenco annuale degli interventi di cui l'ATO ha preso atto. Se l'intervento non è stato programmato lasciare la cella vuota; (l) importo lavori aggiornato rispetto a quanto riportato nell'Elenco annuale degli interventi. Se l'intervento non è stato programmato inserire l'importo lavori; (m) trascinamenti degli anni precedenti per gli interventi già in parte consuntivati prima dell'anno in esame; (n) importo lavori consuntivato nell'anno in esame; (o) lettera, determina dirigenziale, provvedimento di liquidazione, fattura, ecc. riferito al consuntivo lavori dell' anno in esame. <i>Sottoscrizione da parte del Presidente e del Responsabile Finanziario dell'Unione Montana</i>												

Tab. 4 – Rendicontazione degli interventi con dettaglio dei lavori

RENDICONTAZIONE PER COMPETENZA DELLA U.M. _____				
Anno	Somma incassata (€)	Somma impegnata (€)	Somma rendicontata (€)	Somma residua non impegnata (€)
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
TOTALE U.M.				

LEGENDA:

(a) da redigere a partire dal primo anno di rendicontazione da parte dell'U.M. (2016) all'anno di rendicontazione in esame;

(b) contributo incassato dal gestore del s.i.i. e contributo trasferito dalla ex. Comunità Montana;

(c) importo impegnato in ciascun anno a partire dal 2016;

(d) importo rendicontato all'ATO in ciascun anno a partire dal 2016;

(e) importo residuo non impegnato in ciascun anno a partire dal 2016.

Sottoscrizione da parte del Presidente e del Responsabile Finanziario dell'Unione Montana

Tab. 5 – Rendicontazione degli interventi per anno di competenza